

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (77)643

Vol. 1977/0205

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 643 def.

Bruxelles, 6 dicembre 1977

RACCOMANDAZIONE DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo provvisorio
tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(77) 643 def.

NOTA DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sui negoziati tra la Comunità e il Portogallo al fine della conclusione di un accordo che proroga l'Accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Portogallo

1. Al fine di poter prorogare l'applicazione dell'Accordo provvisorio CEE/Portogallo oltre il 31 dicembre 1977, nell'attesa dell'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, la Commissione trasmette, con la presente nota, il progetto d'accordo che proroga l'Accordo provvisorio che riflette i risultati dei negoziati effettuati sulla base delle direttive del Consiglio del 5 Dicembre 1977.
2. La Commissione raccomanda al Consiglio d'approvare i risultati di tali negoziati e d'iniziare la procedura di firma e di conclusione. A tale scopo, essa trasmette qui di seguito la raccomandazione di regolamento relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'Accordo provvisorio.

RACCOMANDAZIONE

REGOLAMENTO (CEE) N. 177 DEL CONSIGLIO

del

relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, scade il 31 dicembre 1977;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles lo stesso giorno, è opportuno prorogare l'accordo provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

GU n. L 266 del 29.9.76

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di obbligare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Il Presidente

A C C O R D O

che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

CONSIDERANDO che l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, scade il 31 dicembre 1977;

CONSIDERANDO che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles lo stesso giorno, è opportuno prorogare l'accordo provvisorio,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed hanno designato a questo scopo come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:

I QUALI, dopo avere regolarmente effettuato lo scambio dei pieni poteri, HANNO CONCORDATO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI :

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1977, che figura nell'articolo 12, paragrafo 2,

secondo comma, dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese è sostituita dalla data del 31 dicembre 1978.

Articolo 2

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e portoghese. Ciascuno di questi testi fa fede.

Articolo 3

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1978.

FICHE FINANCIERE

établie pour le budget de l'exercice 1978

A. PREMIERE PARTIE : CREDITS D'INTERVENTION

(pour actions anciennes et nouvelles)

1. LIGNES BUDGETAIRES CONCERNEES

Recettes : Titre I.

2. INTITULE DE LA LIGNE BUDGETAIRE

Ressources propres.

3. BASE JURIDIQUE

Article 113 du Traité CEE.

4. DESCRIPTION, OBJECTIF(S) ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Prorogation de l'accord intérimaire conclu avec le Portugal.

5. CREDITS (en u.c.)

La prorogation de l'accord intérimaire avec le Portugal n'implique aucune diminution nouvelle des recettes puisqu'elle aura seulement pour objet de proroger, pour la période du 31 décembre 1977 au 31 décembre 1978, le régime des échanges appliqué actuellement entre la Communauté et ce pays.

B. DEUXIEME PARTIE : INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR UNE ACTION NOUVELLE

6. COUT TOTAL DE L'ACTION PENDANT TOUTE LA DUREE ENVISAGEE

Aucune incidence financière nouvelle sur le budget communautaire.

7. INFORMATION SUR LE PERSONNEL ET SUR LES CREDITS DE FONCTIONNEMENT NECESSAIRES POUR LA REALISATION DE L'ACTION

L'action sera réalisée dans le cadre du tableau des effectifs de la Commission.

8. FINANCEMENT DE L'ACTION

Sans objet.